

## Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia in materia di “Procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti”



### *Qual è l’oggetto della consultazione?*

La consultazione pubblica riguarda lo schema di Disposizioni che disciplinano la procedura di valutazione, da parte della Banca d'Italia, dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Regolamento”). Le Disposizioni danno attuazione all'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385 (Testo unico bancario - TUB).



### *Quali sono le ragioni della presente consultazione?*

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulla procedura di verifica delineata nelle Disposizioni che rivede organicamente quella attualmente applicabile agli intermediari interessati, per garantire un pieno allineamento all'art. 26 TUB e al Regolamento. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



### *A chi si rivolge questa consultazione?*

La consultazione si rivolge alle stesse categorie di intermediari disciplinati dal Regolamento e, pertanto, a banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e sistemi di garanzia dei depositanti, nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



### *Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?*

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d'Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



### *Cosa accade dopo la consultazione pubblica?*

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle disposizioni, che verrà pubblicato sul sito *web* dell'Istituto. La Banca d'Italia provvederà altresì a pubblicare un “resoconto della consultazione”, salvo che non sussista una ragione di esclusione dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019 riguardante l'adozione di atti normativi. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*

### *Obiettivi della presente consultazione*

Si sottopone a consultazione pubblica lo schema di Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti". Le disposizioni sono volte a disciplinare, in linea con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento") e in attuazione dell'articolo 26 del TUB, gli aspetti procedurali relativi alla valutazione, da parte della Banca d'Italia, dell'idoneità degli esponenti e i connessi necessari adempimenti da parte degli intermediari.

La proposta è accompagnata da un riquadro che illustra le principali scelte compiute, le ragioni e le finalità complessive. Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)); si richiama, inoltre, la [Comunicazione](#) sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.

### *A chi si rivolge la presente consultazione*

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: i) banche e società capogruppo di un gruppo bancario; ii) intermediari finanziari; iii) confidi; iv) istituti di moneta elettronica; v) istituti di pagamento; vi) sistemi di garanzia dei depositanti; vii) associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati; viii) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sullo schema normativo sottoposto a consultazione pubblica.

### *Analisi di impatto della regolamentazione*

In conformità con l'articolo 8, comma 3, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), il presente documento di consultazione non è accompagnato da un'analisi di impatto della regolamentazione, considerato che le Disposizioni non hanno un impatto significativo sui suoi destinatari e sono definite in stretta aderenza, e con limitati margini di discrezionalità, rispetto a quanto previsto dal Regolamento e dall'articolo 26 del TUB.

### *Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica*

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento. Si prevede quindi, ai sensi dell'articolo 3, comma

5, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), un termine più breve rispetto a quello ordinario (60 giorni) per assicurare che la nuova procedura di valutazione dell'idoneità si applichi celermente, nell'interesse anche degli intermediari e degli esponenti coinvolti.

Gli indirizzi della Banca d'Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it) qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via Milano 53, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail [servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it](mailto:servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it).

In conformità con l'art. 4 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

In conformità con l'art. 6 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.

#### **Resoconto della consultazione e prossimi passi**

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6, comma 1, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le

forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle disposizioni verrà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia.

Verrà altresì pubblicato un “resoconto della consultazione” e le risposte ricevute in consultazione (salvo diversa indicazione espressa da parte dei rispondenti, cfr. *supra*). In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

**Disposizioni di vigilanza in materia di  
procedura di valutazione dell'idoneità degli  
esponenti di banche, intermediari finanziari,  
confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di  
pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti**

*Provvedimento del [data]*



## *Premessa al documento di consultazione*

### **1. Introduzione**

Con l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento") viene attuato e trova quindi piena applicazione l'articolo 26 del Testo unico bancario (TUB); la previsione è stata modificata nel 2015 (con il d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72), per recepire la direttiva 2013/36 (cd. CRD IV) e, in particolare, l'articolo 91 che disciplina l'idoneità degli esponenti delle banche. Il Regolamento allinea inoltre il quadro normativo nazionale agli indirizzi in materia elaborati dall'Autorità bancaria Europea (EBA) e dalla Banca Centrale Europea.

Il Regolamento innova in modo significativo i requisiti di idoneità applicabili agli esponenti delle banche e degli altri intermediari finanziari disciplinati nel TUB; esso inoltre detta disposizioni riguardanti la procedura di valutazione che deve essere seguita dagli intermediari per verificarne il rispetto. In particolare, l'articolo 23, comma 2, del Regolamento stabilisce che *"La valutazione da effettuare in occasione della nomina è condotta, di norma, prima che l'esponente o il responsabile di una delle principali funzioni aziendali abbia assunto l'incarico, quando la nomina non spetta all'assemblea; negli altri casi, essa è condotta dopo, in tempo utile per rispettare il termine previsto al comma 7"*.

In questo contesto, si rende necessario rivedere la procedura della Banca d'Italia per la verifica dell'idoneità degli esponenti e raccorderla con quella che deve essere seguita dagli intermediari. In particolare, l'art. 26, comma 6, del TUB, prevede che la Banca d'Italia stabilisca modalità e tempi per la valutazione di idoneità degli esponenti e per il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi. Questa valutazione è effettuata anche sulla base dell'analisi compiuta dagli organi di appartenenza degli esponenti e delle eventuali misure correttive adottate dagli intermediari.

Lo schema di disposizioni posto in consultazione prevede quindi, in attuazione dell'articolo 26 del TUB, i termini e le modalità con cui: la Banca d'Italia svolge le verifiche; le banche e gli altri intermediari a cui si applica il Regolamento adempiono agli obblighi di comunicazione a favore della stessa Banca d'Italia. Lo schema è stato elaborato nel rispetto delle previsioni del Regolamento e del TUB, tenendo altresì conto: delle procedure di verifica vigenti, in modo da assicurare anche una continuità con le prassi in essere; delle *Guidelines* EBA/ESMA sulla valutazione di idoneità degli esponenti e del personale che riveste ruoli chiave (cd. *key function holders*) e della Guida della Banca Centrale Europea sulla stessa materia, in modo da assicurare allineamento con gli indirizzi internazionali; delle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia che incidono su profili connessi (come le disposizioni sull'organizzazione e il governo societario delle banche), in modo da assicurare coerenza con il restante quadro normativo; dell'esigenza di contenere gli oneri per gli intermediari, come previsto dallo stesso articolo 26 del TUB.

Le presenti disposizioni lasciano impregiudicate le competenze e i poteri della Banca Centrale Europea per quanto riguarda la verifica degli esponenti delle banche soggette alla sua

vigilanza diretta, ai sensi del cd. Meccanismo di vigilanza unica (*Single Supervisory Mechanism*).

## 2. Impostazione generale dello schema di Disposizioni

Seguendo l'impostazione del Regolamento, lo schema di disposizioni delinea la procedura seguita dalla Banca d'Italia, distinguendo principalmente le seguenti ipotesi: (i) l'esponente è nominato dall'assemblea, nel qual caso il Regolamento richiede che la verifica dell'idoneità sia svolta dopo la nomina; (ii) l'esponente non è nominato dall'assemblea (es., cooptazione) o si tratta della nomina di responsabili delle principali funzioni aziendali, nel qual caso il Regolamento prevede che la valutazione dell'idoneità sia condotta, di norma, prima che essi abbiano assunto l'incarico.

Con riguardo all'ipotesi *sub (i)*, la proposta estende, in sostanza, la procedura di verifica già prevista per le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica anche agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, ai confidi e ai sistemi di garanzia dei depositanti. La verifica segue l'approccio cosiddetto *ex post*, ossia la valutazione di idoneità viene svolta dopo la nomina dell'esponente. In linea con la normativa vigente viene previsto l'obbligo per l'intermediario di trasmettere alla Banca d'Italia la documentazione relativa alla verifica compiuta dal relativo organo competente; sono inoltre previsti i termini applicabili all'eventuale procedimento volto a pronunciare la decadenza dell'esponente.

Nell'ambito di questo tipo di verifica (procedura cd. *ex post*), e per le persone destinate a ricoprire ruoli di specifico rilievo (Presidenti degli organi di amministrazione e controllo, AD, DG) in società capogruppo di gruppi bancari o banche individuali non appartenenti a gruppi bancari con attivo superiore a 5 miliardi di euro, lo schema di disposizioni consente a chi intende presentare candidati, anche attraverso liste, per le nomine assembleari (es.: CdA uscente; azionisti), di fornire alla Banca d'Italia, in tempo utile prima della nomina, le informazioni disponibili e rilevanti nonché, ove possibile, le valutazioni condotte sull'idoneità dei candidati. Questa possibilità consente una tempestiva condivisione di informazioni con l'autorità di vigilanza che può rendere più agevole il successivo e formale processo di valutazione, nell'interesse anche degli intermediari e degli esponenti coinvolti. Essa tuttavia non pregiudica lo svolgimento della procedura di valutazione che resta (sia per l'intermediario, sia per la Banca d'Italia) *ex post*, ossia dopo la nomina degli esponenti.

Nei casi *sub (ii)*, è previsto che l'organo competente trasmetta alla Banca d'Italia la documentazione relativa alla valutazione di idoneità dell'esponente o del responsabile della principale funzione aziendale e che l'incarico non possa essere assunto prima della scadenza del termine entro cui l'autorità di vigilanza conduce la sua valutazione (procedura cd. *ex ante*). In casi eccezionali di urgenza, è consentito procedere alla nomina dell'esponente prima che l'organo competente abbia svolto la sua valutazione (nel qual caso si ritorna nell'ipotesi *sub (i)*).

Indipendentemente dal tipo di procedura (*ex ante* o *ex post*), l'analisi delle situazioni degli esponenti deve essere condotta, dall'organo competente per la verifica, partitamente per ciascun esponente, in linea con quanto già stabilito dalla vigente procedura per le banche. Inoltre, come previsto dall'articolo 23, comma 6, del Regolamento, il verbale della riunione in cui viene svolta la verifica di idoneità deve fornire puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali l'intermediario ritiene

soddisfatti i requisiti e criteri previsti dal Regolamento stesso. Lo schema di disposizioni precisa inoltre che, per assicurare il rispetto di questo adempimento, gli intermediari prestano particolare attenzione nel riportare nel verbale il percorso di analisi e le considerazioni svolte in merito a situazioni o fatti previsti dal Regolamento che possono richiedere valutazioni, da parte dell'organo competente, connotate da un margine di discrezionalità. Ciò per tener conto della differenza tra il nuovo Regolamento e la precedente normativa ministeriale che prevedeva invece solo "requisiti" di idoneità definiti in modo piuttosto rigido e tassativo (si richiama, a titolo esemplificativo, l'introduzione nel nuovo Regolamento dei "criteri" di correttezza, competenza, composizione collettiva degli organi, indipendenza di giudizio e disponibilità di tempo).

Per tener conto delle esigenze operative dei gruppi cooperativi, lo schema di disposizioni prevede che le BCC che ne facciano parte possano trasmettere alla Banca d'Italia il verbale della riunione oggetto della valutazione dei requisiti entro 45 giorni (anziché 30 previsti per tutte le altre banche), dal giorno della riunione dell'organo che ha svolto la verifica. Non è possibile invece agire sul termine entro il quale la valutazione va condotta (30 giorni dalla nomina) in quanto fissato direttamente dall'art. 26, comma 5, del TUB. Inoltre, per tener conto della più articolata procedura di verifica dei requisiti nell'ambito dei gruppi bancari cooperativi (cfr. disposizioni di vigilanza sui Gruppi Bancari Cooperativi), lo schema di disposizioni prevede che le singole BCC aderenti al gruppo possano far proprie le valutazioni e gli esiti della verifica già condotta dalla capogruppo, fermo restando la responsabilità degli organi delle singole BCC in merito alle valutazioni e decisioni così assunte.

Infine, ad integrazione della disciplina delineata dal Regolamento, lo schema di disposizioni specifica la procedura adottata dalla Banca d'Italia per la valutazione dell' idoneità nelle seguenti ulteriori circostanze: esponenti che assumono un incarico non esecutivo aggiuntivo (applicabile solo agli esponenti delle banche di "maggiore dimensione o complessità operativa" ai sensi delle Disposizioni sul governo societario delle banche contenute nella Circolare n. 285); sindaci supplenti che subentrano in qualità di sindaci effettivi; eventi sopravvenuti idonei a incidere sull' idoneità dell'esponente o del responsabile della principale funzione aziendale.

## *SEZIONE I*

### *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

#### **1. Premessa**

- 1.1. L'idoneità degli esponenti aziendali e degli organi di amministrazione e controllo costituiscono un presidio fondamentale per assicurare un governo societario improntato a criteri di sana e prudente gestione.
- 1.2. La responsabilità di individuare esponenti idonei e assicurare un'adeguata composizione quali-quantitativa degli organi di amministrazione e controllo fa capo all'intermediario; questo deve anche garantire che i requisiti e i criteri siano rispettati non solo al momento della nomina dell'esponente, ma per tutta la durata dell'incarico (1).
- 1.3. Il TUB prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A tal fine, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario. L'individuazione dei requisiti, dei criteri, dei limiti al cumulo degli incarichi e delle cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica è demandata dal TUB ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto può determinare i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza (2). Si riporta, per comodità, nell'Allegato A, il testo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169.
- 1.4. Le presenti disposizioni disciplinano aspetti procedurali connessi alla valutazione degli esponenti. Resta ferma l'osservanza da parte degli intermediari delle disposizioni del Regolamento stesso.

#### **2. Fonti normative**

- 2.1. La materia è regolata dalle disposizioni del TUB e in particolare:
  - l'articolo 26, che disciplina i requisiti di idoneità degli esponenti aziendali;
  - l'articolo 51, concernente la vigilanza informativa sulle banche;

---

(1) Vengono inoltre in rilievo, ove applicabili, le disposizioni sugli obblighi di identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa considerata ottimale e sull'autovalutazione degli organi previste nella Circ. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV e Sezione VI. Si richiama in particolare il ruolo del comitato nomine nel processo di valutazione dell'idoneità degli esponenti, ai sensi dell'articolo 26, TUB.

(2) Cfr. anche Circ. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3 "Il sistema dei controlli interni".

- l'articolo 62, che disciplina i requisiti di idoneità degli esponenti delle società capogruppo di un gruppo bancario;
- gli articoli 110, comma 1-*bis*, 112, comma 2, 114-*quinquies*.3, comma 1-*bis*, 114-*undecies*, comma 1-*bis*, e 96-*bis*.3, comma 3, che estendono l'applicazione di alcuni dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti dall'articolo 26 agli esponenti, rispettivamente, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'articolo 159, sulle competenze delle regioni a statuto speciale;

e inoltre:

- dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169, recante il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti, ai sensi degli articoli, 26, 110, comma 1-*bis*, 112, comma 2, 114-*quinquies*.3, comma 1-*bis*, 114-*undecies*, comma 1-*bis*, 96-*bis*.3, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali (3), di seguito il Regolamento (Allegato A).

## 2.2. Vengono inoltre in rilievo:

- la direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;
- il regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
- il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate;
- gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati "*Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave*";
- le linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di "*Corporate governance principles for banks*", luglio 2015; "*Core principles for effective banking supervision*", settembre 2012;
- la guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità della BCE.

---

<sup>(3)</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 310 del 15 dicembre 2020.

- 2.3. Si richiama, infine, il Titolo VIII, Capo V e Capo VI del TUB, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'art. 26 TUB.

### **3. Ambito di applicazione e destinatari della disciplina**

- 3.1. Le presenti disposizioni disciplinano la procedura per la valutazione e le comunicazioni alla Banca d'Italia (4) in merito all'idoneità degli esponenti degli intermediari e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, in linea con quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento.
- 3.2. Esse riguardano gli intermediari a cui si applica il Regolamento ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del medesimo Regolamento (5). Vi rientrano anche Bancoposta e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (6).
- 3.3. Restano fermi i poteri della Banca Centrale Europea in materia di idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, adeguata composizione collettiva degli organi e limiti al cumulo degli incarichi nelle banche qualificate come significative ai sensi del regolamento (UE) n. 1024 del 15 ottobre 2013.

### **4. Procedimenti amministrativi**

- 4.1. La Banca d'Italia dichiara la decadenza degli esponenti in caso di difetto di idoneità o di violazione del limite al cumulo degli incarichi, secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 26 TUB, nelle modalità e nei tempi definiti dalle presenti disposizioni.

---

(4) Ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6, par. 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013 comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica dei propri esponenti, compreso il loro rinnovo.

(5) Con riferimento alle società capogruppo di un gruppo bancario, le presenti disposizioni si applicano alle società di partecipazione finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia.

(6) Alle attività di Bancoposta svolte da Poste Italiane si applica, tra gli altri, l'articolo 26 del TUB ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144. Secondo quanto previsto dell'articolo 5, comma 6, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. si applica il Titolo V del TUB - e quindi anche l'articolo 110, comma 1-bis, TUB, che disciplina i requisiti degli esponenti degli intermediari finanziari -, *“tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269”*.

## SEZIONE II

### PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL' IDONEITÀ E COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

- 1. Procedura per la valutazione dell' idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare**
- 1.1. Ai sensi del Regolamento, quando la nomina dell' esponente spetta all' assemblea, la valutazione dell' idoneità è condotta dall' intermediario entro 30 giorni dalla nomina (1). Entro il medesimo termine, ove ne ricorrano i presupposti, l' organo competente dichiara la decadenza dall' ufficio dell' esponente o adotta, ove consentito, le eventuali misure correttive. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza vanno tempestivamente avviate le opportune iniziative per il reintegro dell' organo incompleto.
- 1.2. Per consentire la valutazione da parte dell' organo competente, gli esponenti presentano all' organo competente, che l' acquisisce, la documentazione comprovante la propria idoneità (2).
- 1.3. È rimessa alla responsabilità dell' organo competente la valutazione della completezza probatoria della documentazione.
- 1.4. L' esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli esponenti e con l' astensione dell' esponente di volta in volta interessato (3), utilizzando la documentazione fornita dal medesimo esponente nonché ogni altra informazione rilevante disponibile. Per gli intermediari cui si applicano gli articoli 11 e 12 del Regolamento, deve inoltre essere condotta la valutazione dell' adeguata composizione collettiva dell' organo di appartenenza, tenuto conto delle nuove nomine e dei risultati dell' identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale in base al medesimo art. 12 del Regolamento (4).
- 1.5. Come previsto dall' articolo 23, comma 6, del Regolamento, il verbale della riunione fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali l' intermediario ritiene soddisfatti i requisiti e criteri previsti

---

(<sup>1</sup>) Alla nomina degli esponenti delle banche pubbliche residue di cui all' articolo 151 TUB si applica il paragrafo 1, anche in assenza di una nomina assembleare; non si applica la procedura prevista dal paragrafo 2.

(<sup>2</sup>) Sono ammesse le autocertificazioni nel rispetto della normativa in materia.

(<sup>3</sup>) Si richiama l' art. 53, comma 4, secondo periodo, TUB per la cui violazione è prevista la sanzione disciplinata dall' articolo 144-*sexies*, TUB.

(<sup>4</sup>) Cfr. anche Circ. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Paragrafo 2 lettera c), nonché Sezione VI.

dal Regolamento stesso (5). Nell'assicurare il puntuale rispetto di questo adempimento, gli intermediari prestano particolare attenzione a riportare nel verbale il percorso di analisi e le considerazioni svolte in merito a situazioni o fatti previsti dal Regolamento che possono richiedere valutazioni da parte dell'organo competente connotate da un margine di discrezionalità, fermi in ogni caso i parametri previsti dal Regolamento stesso (es. per l'applicazione degli articoli 4, 5, 10, 11, 12, 15 e 16 del Regolamento riguardanti la correttezza, la competenza, la composizione collettiva degli organi, l'indipendenza di giudizio e la disponibilità di tempo nonché, ove consentito, per l'adozione di misure correttive).

- 1.6. Nel caso di banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, qualora gli esponenti siano già stati valutati favorevolmente dalla capogruppo nell'ambito della consultazione prevista dalla Circolare 285 (Parte Terza, Capitolo VI, Sezione III, paragrafo 1.2), l'organo competente della banca di credito cooperativo affiliata può far proprie le analisi, le motivazioni e le conclusioni della capogruppo, ferma in ogni caso la responsabilità dell'organo stesso per la valutazione effettuata e la decisione assunta sull'idoneità degli esponenti e, più in generale, sul rispetto delle previsioni del Regolamento.
- 1.7. Copia del verbale della riunione è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal compimento della valutazione da parte dell'organo competente (6). Nel caso di banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, il termine è pari a 45 giorni (7). La Banca d'Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui dovesse ritenere opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante l'idoneità dell'esponente, fissando eventualmente un termine per la trasmissione.
- 1.8. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del TUB, la Banca d'Italia valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate dall'intermediario ai sensi dell'articolo 26,

---

(<sup>5</sup>) Se sono riscontrati difetti di idoneità che, ai sensi del Regolamento, possono essere colmati attraverso specifiche misure, il verbale indica inoltre quali di esse sono state adottate e specifica le ragioni per le quali, a giudizio dell'organo competente, esse sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dal Regolamento.

(<sup>6</sup>) Nel verbale della riunione nell'ambito della quale vengono condotte le valutazioni di idoneità devono essere riportate le specifiche misure adottate, ove consentito dal Regolamento, per colmare difetti di idoneità e le ragioni per le quali esse sono ritenute sufficienti ad assicurare l'idoneità. Il verbale deve inoltre contenere le valutazioni in merito all'eventuale assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo. Nel caso di pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, ferma l'applicazione dell'articolo 23, comma 8, del Regolamento vengono trasmessi, unitamente alla copia del verbale della riunione, anche i pareri previsti dal medesimo articolo. Il verbale è corredato di una *checklist* che dà conto di tutti i profili e di tutte le questioni rilevanti analizzate, con indicazione per ciascuna di esse della documentazione acquisita, o comunque esaminata a supporto della delibera. In aggiunta al verbale, sono trasmessi alla Banca d'Italia almeno i seguenti documenti: *curriculum vitae* dell'esponente, consenso al trattamento dei dati personali (*privacy statement*) e altre informazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia (es., questionari standardizzati per la verifica dei requisiti).

(<sup>7</sup>) Nel caso di banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, il verbale può essere trasmesso alla Banca d'Italia dalla capogruppo, per conto delle banche di credito cooperativo affiliate.

comma 5, del TUB, e del Regolamento. La Banca d'Italia può inoltre condurre interviste con gli esponenti sottoposti a valutazione.

- 1.9. Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale di cui al paragrafo 1.7 (8), la Banca d'Italia può richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ove non risultanti già dal verbale stesso, o avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del TUB; il procedimento si conclude entro 30 giorni. La Banca d'Italia può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta, anche prima della scadenza del termine per l'eventuale avvio del procedimento di decadenza.
- 1.10. Per agevolare il confronto tra la Banca d'Italia e gli intermediari nella successiva valutazione di idoneità e favorire, in particolare, un processo ordinato di eventuale successione nelle posizioni di vertice degli intermediari, chi intende presentare candidati per le nomine assembleari in società capogruppo di gruppi bancari e banche individuali non appartenenti a gruppi bancari che non siano di minori dimensioni e complessità operativa può trasmettere alla Banca d'Italia, in tempo utile prima della presentazione stessa, le informazioni disponibili e, ove possibile, le valutazioni riguardanti l'idoneità dei candidati identificati per ricoprire ruoli di specifica rilevanza (*i.e.*, presidente del CdA, presidente del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, amministratore o consigliere delegato, direttore generale, presidente del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione) (9). Anche in questi casi la valutazione è condotta successivamente alla nomina, secondo la procedura prevista dai paragrafi da 1.1 a 1.9.

## **2. Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e dei responsabili delle principali funzioni aziendali**

- 2.1. Nei casi in cui la nomina degli esponenti non spetti all'assemblea (10) e nel caso di nomina dei responsabili delle principali funzioni aziendali, la valutazione dell'idoneità è condotta prima della nomina.

---

<sup>(8)</sup> Non trattandosi di un termine procedimentale, il termine dei 120 giorni non è suscettibile di interruzione o sospensione.

<sup>(9)</sup> Il paragrafo 1 si applica anche ai casi di rinnovo degli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'articolo 69-*vicies-semel*, TUB; le valutazioni di idoneità della Banca d'Italia sono quindi compiute ai sensi delle presenti disposizioni, tenendo conto di quelle effettuate dall'organo competente. In deroga a quanto previsto dal paragrafo 1.7, le valutazioni dell'organo competente sono trasmesse alla Banca d'Italia quanto prima e, comunque, non oltre 30 giorni dalla nomina. Gli esiti della valutazione di idoneità da parte della Banca d'Italia sono contenuti nel provvedimento di approvazione previsto dal comma 4 dell'articolo 69-*vicies-semel*, TUB.

<sup>(10)</sup> Vi rientrano, ad esempio, la nomina: del direttore generale, nel caso in cui sia assegnata dallo statuto all'organo di amministrazione; degli amministratori nominati per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile; degli eventuali esponenti di banche di credito cooperativo nominati per via extra-assembleare dalla capogruppo, secondo quanto previsto dalla Circolare 285, Parte Terza, Capitolo VI, Sezione 3, Paragrafo 1.2.

- 2.2. L'organo competente effettua la valutazione di idoneità e trasmette copia del verbale alla Banca d'Italia (11). La nomina dell'esponente o del responsabile non può essere effettuata prima che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia. La Banca d'Italia può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta anche prima della scadenza dei 90 giorni; in questo caso, l'esponente o il responsabile può essere nominato subito dopo la ricezione della comunicazione. Se la Banca d'Italia ravvede motivi ostativi alla nomina dell'esponente o del responsabile ne dà comunicazione all'intermediario entro il suddetto termine di 90 giorni; la Banca d'Italia può richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ove non risultanti già dal verbale stesso.
- 2.3. L'intermediario comunica alla Banca d'Italia l'avvenuta nomina entro 5 giorni. Entro 60 giorni dalla comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26 TUB quando l'esponente sia nominato nonostante la Banca d'Italia abbia rappresentato motivi ostativi, quando la Banca d'Italia ritenga insufficienti o inadeguate le misure adottate dall'organo competente per colmare le eventuali carenze o comunque in ogni caso di mancato rispetto del Regolamento. Il procedimento si conclude entro 30 giorni.
- 2.4. Si applicano le previsioni dei paragrafi da 1.2 a 1.5 per quanto riguarda la documentazione che l'esponente e il responsabile della principale funzione aziendale devono presentare all'organo competente, gli obblighi in capo a quest'ultimo sulla completezza probatoria della documentazione, le modalità di delibera e di redazione del relativo verbale (12).
- 2.5. In casi eccezionali di urgenza (13), analiticamente valutati e motivati dall'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti, la nomina può essere effettuata prima che l'organo competente abbia valutato l'idoneità dell'esponente o del responsabile della principale funzione aziendale. Le ragioni di urgenza devono risultare dal verbale della riunione dell'organo competente che ha valutato l'idoneità dell'esponente o del responsabile della principale funzione aziendale. Conseguentemente, si applica il paragrafo 1.

---

(<sup>11</sup>) La valutazione dell'idoneità dei componenti proposti per il Consiglio di gestione è effettuata dal Consiglio di Sorveglianza che trasmette alla Banca d'Italia copia del verbale contenente le valutazioni.

(<sup>12</sup>) Nel verbale della riunione nell'ambito della quale vengono condotte le valutazioni di idoneità devono essere riportate le specifiche misure adottate, ove consentito dal Regolamento, per colmare difetti di idoneità e le ragioni per le quali esse sono reputate sufficienti ad assicurare l'idoneità. Il verbale deve inoltre contenere le valutazioni in merito all'eventuale assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo. In aggiunta al verbale, sono trasmessi alla Banca d'Italia almeno i seguenti documenti: *curriculum vitae* dell'esponente, consenso al trattamento dei dati personali (*privacy statement*) e altre informazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia (es., questionari standardizzati per la verifica dei requisiti).

(<sup>13</sup>) Rappresentano casi eccezionali di urgenza, ad esempio, l'approvazione di delibere consiliari su operazioni non rinviabili per le quali sono richiesti *quorum* deliberativi rafforzati o qualificati, non conseguibili in assenza di uno o più esponenti; la cessazione inattesa della carica di un responsabile di una funzione aziendale di controllo e l'esigenza di provvedere celermente alla sua sostituzione in relazione a criticità connesse con l'esercizio della funzione stessa.

**3. Procedura per la valutazione dell' idoneità dei componenti supplenti dell'organo di controllo**

- 3.1. La valutazione dell' idoneità dei sindaci supplenti è condotta al momento della nomina e non è ripetuta al momento dell' assunzione della carica di sindaco effettivo, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5 in materia di eventi sopravvenuti.
- 3.2. Entro 10 giorni dal subentro del sindaco supplente quale sindaco effettivo, l'intermediario comunica alla Banca d'Italia l' intervenuta adozione di eventuali misure previste al momento della nomina (14).

**4. Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo**

- 4.1. L' assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, calcolato rispetto ai limiti indicati all' articolo 17 del Regolamento e determinati anche in base a quanto previsto dall' articolo 18 del Regolamento, è consentita secondo quanto previsto dall' art. 19 del Regolamento e con le seguenti modalità:
- a) se l'incarico non esecutivo aggiuntivo discende dalla nomina dell' esponente nella banca, la valutazione è svolta nell' ambito della relativa valutazione di idoneità, nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dai paragrafi 1 o 2;
- b) viceversa (*i.e.* se un esponente, già in carica presso la banca, intende assumere un incarico non esecutivo aggiuntivo), la banca trasmette alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione dell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento. L' assunzione dell'incarico non esecutivo aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia. La Banca d'Italia può comunicare l' esito positivo della valutazione condotta anche prima della scadenza dei 90 giorni; in questo caso, l' esponente può assumere l'incarico non esecutivo aggiuntivo subito dopo la ricezione della comunicazione. Se la Banca d'Italia ravvede motivi ostativi all' assunzione dell'incarico non esecutivo aggiuntivo, ne dà comunicazione all'intermediario entro il suddetto termine di 90 giorni. In casi eccezionali analiticamente valutati e motivati dall'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti, l' esponente può assumere l'incarico non esecutivo aggiuntivo prima che l'organo competente abbia svolto le proprie valutazioni; conseguentemente, si applica il paragrafo 1.
- 4.2. In ogni caso, entro i 5 giorni successivi all' eventuale assunzione dell'incarico, l'organo competente ne dà comunicazione alla Banca d'Italia.

---

<sup>(14)</sup> Ad esempio, la rinuncia ad alcuni incarichi per assicurare il rispetto dei limiti eventualmente applicabili.

- 4.3. Entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 4.2, la Banca d'Italia può avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26 TUB; il procedimento si conclude entro 30 giorni.

## **5. Eventi sopravvenuti e rinnovi**

- 5.1. Se, dopo la nomina degli esponenti o dei responsabili delle principali funzioni aziendali, si verificano eventi sopravvenuti (15) che, anche in relazione alle caratteristiche operative dell'intermediario, incidono sulla situazione dell'esponente o responsabile, sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'organo, gli organi competenti effettuano una nuova valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali interessati, nonché dell'adeguatezza della propria composizione collettiva e del rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi (cfr. articolo 23, comma 1, del Regolamento).
- 5.2. L'organo competente, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'interessato o dal momento in cui è venuto a conoscenza di un evento sopravvenuto rilevante, effettua una nuova valutazione di idoneità limitatamente ai profili sui quali gli eventi sopravvenuti rilevanti incidono. Copia del verbale della riunione è trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni. Nel caso di banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, il suddetto termine è pari a 45 giorni. Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale (16) la Banca d'Italia può richiedere all'organo competente di individuare misure idonee a colmare eventuali carenze, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, TUB e del Regolamento o avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26 TUB; il procedimento si conclude entro 30 giorni.
- 5.3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del Regolamento, non è necessaria una nuova valutazione dell'idoneità in occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina (17), fatto salvo quando ricorrono eventi sopravvenuti rilevanti (18).

## **6. Sospensione dagli incarichi**

- 6.1. L'esponente che si viene a trovare in una delle situazioni indicate nell'articolo 6 del Regolamento, ne dà comunicazione all'organo competente senza indugio.

---

(15) Ai fini delle presenti disposizioni, sono eventi sopravvenuti tutte le circostanze rilevanti per la valutazione dell'idoneità dell'esponente.

(16) Non trattandosi di un termine procedimentale, il termine dei 120 giorni non è suscettibile di interruzione o sospensione.

(17) Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina transitoria del Regolamento.

(18) Si considera rinnovo anche la nomina da parte dell'assemblea di un amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

- 6.2. L'organo competente dichiara la sospensione dell'esponente senza indugio dal momento in cui è stato informato dall'esponente stesso o dal momento in cui è venuto a conoscenza della situazione rilevante.
- 6.3. Della dichiarazione di sospensione è data informazione alla Banca d'Italia entro 5 giorni. La Banca d'Italia viene altresì prontamente informata in merito alla decisione dell'organo competente di pronunciare la decadenza o reintegrare il soggetto sospeso.
- 6.4. Restano ferme le altre previsioni contenute nell'articolo 6 del Regolamento.

### *SEZIONE III*

#### *DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*

- 1.1. Le disposizioni previste dal presente Provvedimento si applicano alle nomine (19) effettuate successivamente alla data della sua entrata in vigore.
- 1.2. In aggiunta alle ipotesi di decadenza previste dalla Sezione II, resta fermo il potere della Banca d'Italia di avviare un procedimento d'ufficio, della durata di 30 giorni, volto a pronunciare la decadenza in ogni caso di difetto di idoneità degli esponenti o di violazione dei limiti al cumulo degli incarichi.

---

<sup>(19)</sup> Ai fini dell'applicazione di questa disposizione, si fa riferimento ai casi di nuova nomina disciplinati dall'art. 26 del Regolamento.